

# UILC@BO-E.R. NEWS

Mail informativa UILCA Bologna - E.R. in materia Lavoro, in particolare nei settori Credito, Esattorie e Assicurazioni.

23/8/2017

## Ticket – cumulabili otto buoni pasto

**Con il D.M. 122/2017 viene riscritta la disciplina sui buoni pasto e vengono superate alcune limitazioni del passato. Dal 9 settembre prossimo i ticket saranno cumulabili, seppure nei limiti di otto, e sarà possibile usarli anche nei giorni non lavorativi.**



**I buoni pasto non sono imponibili** in capo al dipendente fino all'importo di **5,29 euro** al giorno. Dal 1° luglio 2015 tale limite è stato elevato a **7 euro**, ma **solo per i buoni emessi in forma elettronica**.

Inoltre, è da escludere che lo stesso dipendente, con riferimento alla medesima giornata lavorativa, possa fruire del servizio di mensa e impiegare anche il ticket. L'esenzione fiscale, infatti, spetta per un'unica prestazione al giorno.

Dopo il parere espresso dal Consiglio di Stato, il 10 agosto scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale che **aggiorna la disciplina dei buoni pasto dal 9 settembre 2017**.

Nel regolamento viene confermato che i buoni non sono cedibili, né commercializzabili, né convertibili in denaro e danno diritto alla somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per l'intero valore facciale (cioè non si può avere il resto, ma non è preclusa l'integrazione monetaria). **Per la prima volta, invece, è prevista la loro cumulabilità, seppure fino al limite di 8 buoni**, e soppressa la condizione di utilizzo durante la giornata lavorativa.

La novità però fa sorgere il dubbio se il limite degli otto tagliandi debba intendersi su base giornaliera o per singola transazione. Ovvero, se sia possibile spendere, ad esempio, 6 ticket in un ristorante e subito dopo altri 8 in un supermercato. Ad ogni modo con le nuove regole la distribuzione e l'uso dei buoni può avvenire anche successivamente alla giornata lavorativa. Per la fruizione, dunque, il titolo che legittima la prestazione viene svincolato dall'attività lavorativa e una volta corrisposto ha vita autonoma. Per godere dell'esenzione è necessario che i buoni pasto siano concessi alla totalità o a gruppi omogenei di lavoratori e che le prestazioni siano calcolate in ragione delle giornate effettivamente lavorate.

A parte la corretta erogazione, tuttavia, non è del tutto chiaro se per i ticket - cartacei o elettronici che siano - i datori di lavoro e beneficiari possano essere soggetti a controlli (*su cosa e da parte di chi*) e sanzioni (*quali*). In attesa di indicazioni ufficiali parrebbe però che, stante la mancanza di uno specifico quadro sanzionatorio, non possa che continuare ad esserci tolleranza.